


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2015 - 2016



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 4

Affisso all'Albo il 28/12/2015

Ghiorso Chiara

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Volley Ball Club Casarza Ligure

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta ricorrente e la società resistente

rileva

che l'atleta ricorrente metteva in mora la società vincolante con lettera del 14/10/2015 richiedendo lo scioglimento del vincolo per motivi di lavoro e famigliari; che l'atleta Ghiorso Chiara in data 07/11/2015 conveniva la società Volley Ball Club Casarza Ligure innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa adducendo le stesse motivazioni contenute nel documento di messa in mora aggiungendo una mancata sensibilità della società vincolante a concederle la possibilità di affrontare la stagione agonistica 2015/2016 con società che le avrebbero consentito una migliore gestione dei propri impegni lavorativi e famigliari, segnalando lei stessa le società interessate ad avvalersi delle sue prestazioni agonistiche per l'attuale stagione agonistica.

Si costituisce il sodalizio resistendo alla richiesta di svincolo evidenziandone la irricevibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità per l'indeterminatezza e genericità dei motivi che potrebbero portare alla pronuncia di uno svincolo per giusta causa. Sottolinea, inoltre, la pretestuosità della richiesta tenuto conto dell'irrisorietà delle distanze chilometriche che l'atleta ha portato a sostegno del proprio ricorso. In ultimo la società vincolante afferma che il mancato consenso, generalmente inteso, al trasferimento ad altra società non può essere considerato motivo di scioglimento del vincolo per giusta causa

osserva

- che le motivazioni che adduce l'atleta a sostegno della richiesta risultano chiare a questa Commissione e sono, peraltro, contenute già nel documento di messa in mora: motivi di lavoro e di organizzazione famigliare;

- che i motivi inerenti all'organizzazione familiare diventano determinanti solo in alcuni casi specifici che la Commissione non riscontra nel caso in esame;
- che il mancato consenso della società vincolante alla cessione delle prestazioni sportive dell'atleta ad altro sodalizio non sia elemento, di per sé determinante uno scioglimento del vincolo per giusta causa;
- che negli orientamenti della CTA, la distanza tra sede di lavoro e sede di svolgimento dell'attività sportiva può diventare causa di scioglimento del vincolo per giusta causa, purché non sia esigua;
- che le sedi di lavoro, residenza e sportive citate dall'atleta ricorrente sono situate tra loro a distanze non superiori ai 12 chilometri;
- che l'atleta è maggiorenne e autonoma negli spostamenti

ritiene

infondato il ricorso in quanto trattasi di atleta maggiorenne il cui disagio logistico viene ritenuto minimo e peraltro non migliorabile in maniera evidente con le soluzioni proposte dall'atleta nel ricorso e confermate durante il dibattimento né dal punto di vista delle distanze chilometriche delle possibili sedi di allenamento e gare rispetto a quelle messe a disposizione dalla società resistente, né per quanto riguarda un eventuale disagio provocato dalla lunghezza delle trasferte

PQM

Respinge il ricorso dell'atleta Ghiorci Chiara per mancanza di giusta causa a norma dell'art. 35 del R.A.T. e dispone la restituzione della tassa ricorso versata dalla società resistente e l'incameramento di quella versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 28 dicembre 2015

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente